



# **COMUNE DI PIETRASTORNINA**

(Provincia di Avellino)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SULLE AREE FABBRICABILI**

### **ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2002 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento al successivo art. 2.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile del Tributo.



# COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

## ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE AMMESSE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 i soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, alla data del 31.12.2002,
  - non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 504/92, per il possesso di fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione e/o aree edificabili in base al Programma di Fabbricazione, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 1 del 01/03/1972 esecutiva ai sensi di legge ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania nr. 1343 del 26/03/1977, e non hanno versato l'imposta dovuta;
  - ovvero, abbiano presentato dichiarazione infedele, incidente o non incidente sul tributo per il possesso di fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione e/o aree edificabili;
  - abbiano omesso o erroneamente eseguito il versamento dell'imposta relativa a fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione e/o aree edificabili;ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92.
2. Possono, altresì, sanare gli insufficienti versamenti relativi a fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione e/o aree edificabili regolarmente denunciati in base ad un valore presunto, i soggetti passivi che non abbiano provveduto a ricalcolare e/o conguagliare i pagamenti relativi agli anni 2000 - 2001 e 2002, a seguito dell'approvazione dei valori minimi ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di cui alla delibera Consiglio Comunale nr. 25 del 30 giugno 2000.

## ART. 3 SOMMA DOVUTA AI FINI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Al fine di definire il rapporto di cui all'articolo precedente è dovuta la somma pari all'imposta o alla differenza d'imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

## ART. 4 MODALITÀ - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE.

1. Ai fini di cui all'art. 2 comma 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni, decorrenti dal sedicesimo giorno successivo



# COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

alla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi versamenti relativi a tutte le annualità ammesse a definizione.

L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati relativi alle aree fabbricabili oggetto della definizione agevolata;
- la liquidazione dell'imposta dovuta mediante l'applicazione dei valori minimi stabiliti dall'Ente di cui alla delibera di C.C. nr. 25 del 30 giugno 2000,
- l'indicazione delle somme già versate per gli anni oggetto di condono,
- l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi di versamento eseguito la cui attestazione va allegata in copia all'istanza di definizione.

## **ART. 5                    MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.**

1. La somma dovuta a titolo d'imposta è quella risultante dall'applicazione dei valori di riferimento approvati dall'Amministrazione comunale.
2. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine previsto all'art. 4 comma 1 del presente regolamento, mediante da eseguirsi con bollettino di c/c postale nr. 13374830 intestato alla Tesoreria comunale.
3. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a euro 150,00, il versamento può essere eseguito in 3 rate di pari importo: la prima rata coincide con il versamento effettuato ai fini della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la seconda va eseguita entro l'ultimo giorno del 1° bimestre successivo, la terza entro l'ultimo giorno del 2° bimestre successivo. Alla dilazione, relativamente alla seconda e terza rata, si applicano gli interessi al tasso legale annuo rapportato ai giorni.



# COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

Nell'ipotesi di pagamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima rata.

Le rate successive alla prima, eventualmente non versate, maggiorate degli interessi di mora, saranno riscosse coattivamente a mezzo ruolo, ovvero, con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## ART. 6 RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative.

## ART. 7 ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal giorno successivo alla entrata in vigore del regolamento.
3. L'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.